



COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
PROVINCIA DI MESSINA

II° Settore - Tecnico Manutentivo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSEDIAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Il Comune, nella stesura del presente regolamento fa suo il principio di precauzione protezione tutela e miglioramento della salute umana come sancito dall'art. 174 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea.

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Monforte San Giorgio, al fine di:

- minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni in conformità al principio di precauzione;
- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
- minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
- minimizzare i vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assenti, in connessione con la realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale;
- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- collaborare per un adeguato sviluppo delle reti ed un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile;
- partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
- introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
- consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti;
- garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.
- realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture fisse e mobili, per gli impianti di telefonia mobile e radio ricadenti nel territorio del Comune di Monforte San Giorgio. Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", così come recepito in Sicilia dall'art. 103 della L.R. 28 Dicembre 2004 n.17.

Nelle more che venga emanata in Sicilia una specifica normativa regionale, i Comuni hanno l'obbligo di adeguarsi alle seguenti direttive regionali:

- Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n° 35/GAB del 21.02.2007 con il quale sono state fornite alcune direttive in materia d'inquinamento elettromagnetico, avendo particolare riguardo all'istituzione, regolamentazione della tenuta ed aggiornamento di un apposito elenco presso gli Enti Locali competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'ubicazione degli impianti ai titolari delle concessioni di radiofrequenze e telefonia mobile, così come specificato nell'allegato 1 avente ad oggetto "Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- Circolare ARTA Prot. n° 90099 dell'11.12.2007 avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 87 del D.L.vo n. 259 del 1 agosto 2003. Indirizzi per il regolamento comunale ex comma 6 dell'art. 8 della L. 36/2001"
- Circolare ARTA Prot. n° 92789 del 21.12.2007 avente ad oggetto "Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – Art. 15 "Sanzioni". Modalità di versamento";
- Decreto Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n° 111/GAB del 27.08.2008 con il quale sono state fornite alcune direttive in ordine alla "Procedura per il controllo del rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

L'attività pacificatoria, relativa alla presente disciplina, è definita nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente locale dal vigente quadro ordinamentale.

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, tenuto conto della normativa vigente in materia, s'intende per:

- a) **esposizione**: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o da correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) **limite di esposizione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, fissato attualmente dal D.P.C.M. 08/07/03, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs n° 259/2003;
- c) **valore di attenzione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, fissato attualmente dal D.P.C.M. 08/07/03, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) **obiettivi di qualità** sono:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 22 febbraio 2001 n. 36, ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) **stazioni e sistemi o impianti radioelettrici**: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie,

necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

- f) **impianto per telefonia mobile:** è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- g) **impianto fisso per radiodiffusione:** è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- h) **S.R.B.:** stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;
- i) **C.E.M.:** campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;
- j) **UMTS:** universal mobile telecommunications system (uno dei principali sistemi mobili di comunicazione della terza generazione);
- k) **onda elettromagnetica:** è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo, quindi esso viene ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte;
- l) **fascia di adattamento:** per gli impianti di telefonia mobile è l'area compresa in una fascia di 100 metri definita parallelamente al perimetro esterno dei siti sensibili di cui all'art. 7 lettera d) ed art. 8 del presente regolamento;
- m) **rete di monitoraggio:** installazione e dislocazione sul territorio di più centrali fisse di monitoraggio e di una stazione centrale di gestione e controllo ambientale;

Art. 4 - OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune di Monforte San Giorgio, in conformità con il principio di precauzione di cui alla Raccomandazione del Consiglio U.E. del 12.07.1999, che ritiene prioritario, si intende assicurare:
 - a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
 - b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
 - c) la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.
3. Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.
4. In particolare, nel conseguimento degli obiettivi descritti, particolare attenzione in riferimento alla riduzione del livello di esposizione ai valori più bassi concepibili, deve essere rivolta agli eventuali ricettori sensibili costituiti da aree, edifici e strutture adibite ad attività scolastiche e educative soprattutto dell'infanzia, strutture sanitarie ed assistenziali, aree e strutture frequentate con regolarità per periodi di tempo superiori alle quattro ore giornaliere, in particolar modo dagli infanti.

Art. 5 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni, l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 6 - INSERIMENTO AMBIENTALE

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo possono essere previste installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (co-siting ovvero condivisione); nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare.
2. A tale scopo, i gestori debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con il Comune e/o con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato;
3. Per il non trascurabile impatto sul territorio i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili preferibilmente all'esterno del perimetro del centro abitato, ciò anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.
4. I nuovi impianti, preferibilmente devono essere situati su aree od infrastrutture di proprietà comunale, ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su aree libere o immobili a destinazione non residenziale di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo.
5. Dovranno essere preferibilmente perseguite le seguenti soluzioni:
 - Grandi spazi a verde ed aree libere, zone annesse alle viabilità, in ogni caso, assecondando una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
 - Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree a parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra;
6. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o posti all'interno delle aree sensibili definite nel successivo art. 8.
7. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.
8. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.

9. Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio d'impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio ex art. 87 D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 n. 259 da parte dell'UTC.
10. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.
11. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per l'installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è preferibile la co-ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.
12. Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

Art. 7 - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

Nella localizzazione degli impianti e nell'individuazione dei siti idonei ad ospitarli devono essere perseguiti gli obiettivi primari di prevenzione e di tutela sanitaria della popolazione dagli effetti dell'inquinamento elettromagnetico, minimizzando, in conformità al principio di precauzione l'esposizione a campi elettrici-magnetici ed elettromagnetici, compatibilmente con l'assicurazione della qualità del servizio e della compatibilità con le reti telecomunicazione esistenti sul territorio e regolarmente autorizzate. Deve essere assicurato il confacente ed ordinato insediamento urbanistico, paesaggistico e territoriale degli impianti su territorio comunale.

Nell'individuazione dei siti d'installazione il gestore dell'impianto è tenuto a preferire nel rispetto delle prescrizioni di legge e compatibilmente con le esigenze di pianificazione radioelettrica e copertura territoriale, l'ubicazione in aree ed immobili di proprietà comunale, ma ove ciò non sia possibile, potranno essere posti anche su aree libere o immobili a destinazione non residenziale di proprietà di privati.

Nelle more della definizione del Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile di cui al successivo art. 9 che sarà aggiornato periodicamente almeno ogni tre anni, si farà riferimento alle seguenti tipologie di aree:

- a. **"aree non idonee"** in quanto la localizzazione contrasta con la programmazione degli interventi pubblici previsti nello strumento urbanistico vigente, ovvero, si registrano valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti dall'ARPA, nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, tali da impedire l'installazione di nuovi impianti. In quest'ambito è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base.
- b. **"aree maggiormente idonee" e/o "compatibili"** all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale. Corrispondono alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in ambiti soggetti al D.Lgs. N° 42/04. In quest'ambito dovranno essere

privilegiare l'installazione di nuovi impianti e, ove possibile, la delocalizzazione di quelli esistenti.

- c. **"aree di attenzione"** corrispondenti alle zone incluse all'interno del perimetro del centro abitato soggetti al D.Lgs n. 42/2004:
- i siti e gli edifici caratterizzati da rilevanza storica, artistica, architettonica, ovvero, le aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica;
 - le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dal Comune o dall'ARPA Sicilia, ovvero, dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o degrado ambientale.

In tale ambito non è prevista di norma l'installazione di nuovi impianti, salvo la motivata necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dell'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione (sempre che la stessa localizzazione non sia in contrasto con il piano paesaggistico vigente ove è compresa). In tali casi dovranno valutarsi prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale, per ridurre l'impatto visivo. Gli impianti esistenti su edifici vincolati o d'interesse storico-architettonico sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria. Ogni modifica od innovazione dovrà ricondurre l'impianto alle prescrizioni del presente Regolamento.

- d. **"aree sensibili"** nelle quali rientrano le strutture di tipo sanitario, assistenziale, educativo e aree di elevato interesse paesaggistico. In tali ambiti e nelle zone immediatamente adiacenti, meglio definita **"fascia di adattamento"**, non è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti. Tuttavia, nel caso di comprovata impossibilità di avvalersi dei siti maggiormente idonei e dei siti di attenzione, ed al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico, potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti principi di minimizzazione dell'impatto. Ogni nuova installazione di impianto deve prendere in considerazione, prioritariamente, l'utilizzazione di supporti esistenti.

Art. 8 - SITI SENSIBILI

1. Il presente regolamento individua la seguente tipologia di siti sensibili nelle quali viene prescritta particolare cautela:

- a) edifici ed ambiti urbani di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale (zone SIC e ZPS), come individuati nello strumento urbanistico vigente, nelle quali devono essere ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti;
- b) le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, spazi adibiti all'infanzia in generale, edifici di culto, edifici di interesse pubblico generale e aree di particolare densità abitativa.
- c) le aree per attrezzature sanitarie e assistenziali e le relative aree di pertinenza;
- d) le zone di riserva naturale, i parchi, e le aree per il gioco e lo sport.

2. Per aree di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lettere b) e c) si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alla predetta attrezzatura all'interno della quale l'accesso al pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di

controllo. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio. Per la fattispecie di cui alla lett. d) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a parco, al gioco o riserva naturale.

3. Per zone immediatamente adiacenti alle aree sensibili s'intende una fascia territoriale esterna al sito sensibile ed alla relativa area di pertinenza di ampiezza pari a m. 100,00, che può essere aumentata, relativamente a specifici siti di cui alla lett. a), per fattori di intrusione visiva. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) e c) dovranno essere ri-localizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali d'aggiornamento.

Art. 9 - PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

1. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale, entro il 1° settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a. schede tecniche degli impianti esistenti e degli impianti previsti, con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b. cartografia in scala 1:10.000 con indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, dei siti puntuali di localizzazione per nuovi impianti, aree di ricerca per nuovi siti, nonché gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell'anno successivo, con le aree di sovrapposizione dei campi elettromagnetici e i valori stimati in tali aree;
- c. relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazione previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare il servizio pubblico.
- d. Relazione tecnica nella quale viene descritto lo stato attuale e futuro delle emissioni e dei campi elettromagnetici in relazione alle potenze installate per gli impianti del gestore proponente in relazione con gli impianti già esistenti di altri gestori.

2. Istruttoria del Piano comunale delle installazioni di impianti di telefonia.

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Dirigente del Settore Tecnico, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia o di consulenti esterni di provata esperienza e competenza nel settore, richiede ai gestori le eventuali integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia Mobile. Per gli impianti posti in prossimità del confine del territorio comunale, dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune limitrofo, che se non reso entro 30 giorni dalla formulazione richiesta si riterrà espresso favorevolmente. La proposta di Piano Comunale delle Installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 7, anche ipotizzando

alternative localizzative o realizzative, privilegiando le aree maggiormente idonee e tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio.

La proposta di Piano Comunale delle Installazioni deve essere comprensiva di un elaborato planimetrico con le indicazioni delle installazioni presenti e future, caratteristiche degli impianti, emissioni di campi elettromagnetici per ogni sito e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il Dirigente del Settore Tecnico procede tempestivamente a:

1. pubblicizzare un estratto della proposta di Piano Comunale delle Installazioni, mediante avviso all'Albo Pretorio e la proposta completa nel sito Internet del Comune, l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione che nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie, documenti od eventuali osservazioni, che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il Piano;
2. inviare la proposta di Piano Comunale delle Installazioni ai gestori, con l'invito ad esprimere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione le proprie osservazioni, comprovando la eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate.
3. acquisite le osservazioni e le controdeduzioni dei gestori, nei successivi 15 giorni, il Dirigente del Settore Tecnico trasmette la proposta di Piano alla Commissione Tecnica Comunale.

3. Commissione Tecnica Comunale.

Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i programmi di sviluppo delle reti che le società concessionarie avranno presentato e per la valutazione del Piano di Installazione degli impianti di telefonia mobile, è istituita la Commissione Consultiva Comunale per le SRB.

La Commissione Tecnica Comunale sarà composta da:

- Il Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo o suo delegato, in qualità di Presidente;
- Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato;
- Il Direttore dell'ARPA Sicilia o sul delegato;
- Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia Regionale o suo delegato;
- Il Dirigente del Servizio di Salute ed Igiene Pubblica dell'A.S.P. n. 5 o suo delegato;
- Il Dirigente della Soprintendenza ai BB.CC.AA. o suo delegato;
- Un esperto scelto dall'Amministrazione Comunale.

E' facoltà del Presidente della Commissione acquisire osservazioni, non vincolanti, dei rappresentanti delle società concessionarie. Il presidente avrà inoltre facoltà di contattare esperti, rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di tutela dei diritti dei cittadini. Il funzionamento della Commissione Tecnica viene equiparato al funzionamento della ex Commissione Edilizia Comunale. La Commissione, entro 30 giorni, si pronuncia a maggioranza sul Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia Mobile. I pareri richiesti sono resi nei termini previsti dalla vigente normativa.

4. Redazione definitiva del Piano.

Acquisita la pronuncia della Commissione Tecnica Comunale, il Dirigente del Settore Tecnico del Comune, trasmette il Piano al Consiglio Comunale, che nei successivi 30 giorni si esprime sui pareri espressi, sulle osservazioni presentate, sulle valutazioni dei gestori ed approva il "Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile".

Il Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Non può essere autorizzata l'installazione d'impianti in siti e aree non previste nel Piano Comunale delle Installazione di impianti di telefonia mobile, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del Programma di Sviluppo della rete, previo parere del Settore Ambiente, della Commissione Tecnica Comunale e successiva approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 10 - ISTANZA E/O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA E ALLEGATI TECNICI

1. La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo, da presentare all'UTC, competente per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi alla installazione o modifica degli impianti dei servizi di telecomunicazioni (rif. art. 1bis del D.P.R. N° 447/1998 così come modificato ed integrato dal D.P.R. N° 440/2000), di cui al presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.
2. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 08/07/2003 è sufficiente la Denuncia di Inizio Attività da presentarsi con la relativa documentazione tecnica a supporto, conformemente al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.
3. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

Art. 11 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili è subordinata al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. L'autorizzazione, non comporta il pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n.10, ed è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive, sulla scorta di specifici pareri espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale, dall'A.R.P.A. Regionale e dall'Ufficio del Genio Civile di Messina e fermo restando eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.
3. L'autorizzazione relativa ad impianti da installare in immobili vincolati e aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono rilasciate dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sentito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. la quale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione. Tale parere, qualora non reso entro il termine suddetto (30 gg.), si riterrà espresso favorevolmente.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una o più Amministrazione interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed il rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato in Sicilia dalla L.R. 10/91.
8. L'Ufficio Tecnico Comunale deve concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
9. Le Denunce di Inizio di Attività si intendono accolte qualora entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
11. L'autorizzazione si intende rilasciata comunque fatti salvi i diritti del proprietario nonché di altro soggetto terzo.
12. L'autorizzazione di ogni impianto di telefonia mobile ha una validità coincidente con la durata del contratto di locazione o comodato d'uso, con il quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o della struttura su cui sono poste in opera le installazioni. In caso di tacito rinnovo del contratto di locazione o comodato d'uso o la eventuale cessazione del contratto entro i termini previsti nello stesso, ovvero per rescissione dovrà essere tempestivamente fatta comunicazione al Settore competente.
13. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma precedente ed ingiungere il ripristino dei luoghi.

Art. 12 - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione di apparecchiature di telefonia mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione di seguito riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile, su cui si intende realizzare l'installazione.

1. Caratteristiche del sito e dell'impianto.
 - a. Progetto dell'impianto in scala 1:100/1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
 - b. Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione dell'inserimento nel contesto urbano ed extraurbano;
 - c. Aerofotogrammetria aggiornata in scala 1:2.000;
 - d. Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (solo per siti extraurbani);
 - e. Cartografia in scala 1:500/1:2.000 (catastale, ovvero, stralcio del P.R.G. vigente) con indicazione degli edifici esistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di m. 300,00 dall'impianto stesso;
 - f. Rapporto tecnico di sintesi dell'intervento proposto con i seguenti contenuti:

- a. riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
- b. indicazione, lungo gli assi di irradiazione principale, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA Sicilia;
- c. specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva dell'impianto

2. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale.

- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero delle celle, tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiazione isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- Direzione di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenze in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza nella zona di altre installazioni.

3. Per antenne da installare sugli edifici.

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1. e 2. dovrà essere prodotta:

- Planimetria della copertura degli edifici in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne e specificazione della destinazione d'uso del piano sottostante alla copertura.

4. Per impianti microcellulari.

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. dovrà essere prodotta:

- lunghezza del braccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala 1:50/1:100 con la indicazione della eventuale presenza di portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di m. 200,00 dal trasmettitore la destinazione d'uso dei luoghi in cui sia prevista la permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con le relative aree di ristoro all'aperto, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati in relazione ai fabbricati esistenti indicare le altezze degli stessi in merito ai piani fuori terra;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna.

5. Titolo di disponibilità dell'immobile.

- Il concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto di locazione in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro) in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione di immobile o struttura su cui intende intervenire e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità.

6. La documentazione deve essere corredata dai seguenti pareri:

- copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- parere favorevole dell'A.R.P.A., dipartimento provinciale di Messina;
- valutazione relativa all'impatto ambientale ove necessario;
- autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA. per tutti gli immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi di legge o gravati dal vincolo di fascia di rispetto dai torrenti-fiumi-corsi d'acqua, ex D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
- Nulla osta all'inizio lavori rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Genio Civile, ai fini dell'edilizia antisismica di cui alla Legge n. 64/74, ove necessario in relazione alla tipologia di opere e strutture connesse;
- parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Provinciale per le aree eventualmente sottoposte al vincolo idrogeologico di cui all'art. 21 del R.D. 30/12/1923;

Art. 13 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

1. Il gestore è tenuto a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizione di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 14 - IMPIANTI ESISTENTI

In sede di approvazione del Piano Comunale delle Installazione di impianti di telefonia mobile, può essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree definite sensibili ai sensi dell'art. 8 delle presenti norme.

Art. 15 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti (mobili o stagionali) solo per prove tecniche di trasmissione, nel rispetto del presente regolamento e previo parere favorevole dell'ARPA e dell'ASP, per un tempo non superiore a 90 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo b).

Gli impianti provvisori saranno ammessi:

- a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
- in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze di protezione civile;
- in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.

2. L'istanza deve essere presentata all'UTC in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente Tecnico, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 90 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 21 del presente regolamento e nel rispetto delle direttive regionali vigenti.

4. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione (da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a €. 25.000,00), e la rimozione dell'impianto a cura a spese del Gestore.

Art. 16 - DENUNCIA DEGLI IMPIANTI AMATORIALI

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune.
2. La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell'impianto (scheda tecnica).

Art. 17 - OPERE CIVILI E SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 18 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida.
3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.
4. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

5. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.
6. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
7. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 19 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI

1. Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune.
2. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.
3. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b), salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dovranno essere ri-localizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.
4. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 20 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. L' Ufficio Tecnico Comunale preposto cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.
2. La relativa mappa viene gestita su cartografia informatizzata da parte del Servizio Informativo Territoriale (SITR) comunale.
3. Gli impianti sono catalogati in apposito registro tenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio elettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.
5. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali sia ai controlli effettuati.
6. Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, il Comune dovrà far obbligo ai concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti.
7. Tali targhe identificative dovranno essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi concessionari-gestori. Gli Enti locali avranno l'obbligo di vigilare su tale adempimento.
8. Le targhe dovranno riportare:
 - a. Concessionario

- b. Marchio
 - c. Tipo di Servizio
 - d. Frequenza
 - e. Codice alfa-numericamente identificativo dell'impianto.
9. Il Comune, a mezzo dei propri uffici ha l'obbligo di detenere un elenco dei concessionari di impianti radioelettrici che operano sul territorio; tale elenco dovrà essere sempre aggiornato e reso disponibile per l'ARPA Sicilia e/o per la Regione.
10. I dati raccolti saranno inviati periodicamente al Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, all'ARPA Sicilia e all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni.

Art. 21 - VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA) e dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, ovvero di strutture Universitarie e di tecnici specializzati con comprovata esperienza nel settore.
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto. In particolare verranno effettuati i controlli delle emissioni di onde elettromagnetiche sia durante il collaudo che successivamente alla messa in opera, misurazioni in siti con presenza di più impianti.
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
4. I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni abilitati che operino secondo le metodologie previste nella normativa vigente.
5. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti autorizzati per la verifica dei valori di emissione di campi elettromagnetici e potenza di emissione dell'impianto, con l'ausilio di consulenti esterni abilitati.
6. I gestori devono garantire l'accesso ai siti di installazione, in qualunque momento, al personale preposto alla vigilanza e controllo (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia ed Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni) e ai tecnici incaricati delle verifiche dall'Amministrazione Comunale. A tal fine dovranno comunicare, al momento del collaudo funzionale degli impianti, la persona incaricata, (amministratore del condominio, locatore, condomino incaricato, ecc.) depositaria delle chiavi per potere accedere agli impianti ed ai locali per le attrezzature.
7. Le spese per la effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio, da attuarsi con l'ausilio di collaborazioni e/o servizi tecnici esterni, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del Bilancio Comunale appositamente istituito dall'Amministrazione, nel quale dovrà essere versata dai gestori entro il 31 gennaio di ogni anno, la somma annuale di € 1.000,00 per ogni impianto presente sul territorio comunale nell'anno precedente. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun gestore, viene determinato annualmente.
8. La dimostrazione dell'avvenuto versamento deve essere tempestivamente comunicata al Settore Tecnico Manutentivo.
9. A questo scopo i gestori devono mantenere costantemente in vita una garanzia fideiussoria secondo le modalità e per un importo stabilito con atto del Dirigente Tecnico.

10. Ogni impianto (di ogni gestore) può essere sottoposto ad un programma di monitoraggio in continuo. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione Comunale che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
11. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
12. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.
13. I risultati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere presentati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di volta in volta al Comune e all'ARPA dichiarando altresì sotto la stessa forma il permanere della concessione ministeriale e dell'efficacia del titolo contrattuale relativamente all'installazione dell'impianto. Il Comune su richiesta mette a disposizione tali dati a tutti i cittadini interessati.
14. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le installazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.

Art. 22 - MONITORAGGIO E MAPPATURA DEL FONDO ELETTROMAGNETICO

1. Il Settore Tecnico Manutentivo, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, previsti dalla Legge Quadro e dal presente regolamento, realizza ed aggiorna periodicamente, avvalendosi degli organismi preposti, il monitoraggio e la mappatura del fondo elettromagnetico;
2. A tal fine, promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico (CEM), presenti in corrispondenza degli edifici che maggiormente possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti di telefonia mobile;
3. Predisporre una rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici con l'obiettivo di acquisire e registrare le emissioni di campi elettromagnetici non ionizzanti al fine di rilevare l'osservanza dei limiti di esposizione e dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente. Il numero e la disposizione delle centraline potrà essere modificato in relazione alla dislocazione e quantità degli impianti sul territorio, secondo le metodologie previste nella normativa vigente;
4. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio si attingerà alle risorse economiche eventualmente concesse dalla Regione, dallo Stato o dalla Comunità Europea in materia di tutela ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti;
5. Il Comune partecipa fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 23 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001 n.36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile, nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova installazione in assenza della

prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione immediata degli impianti, fino al rilascio del titolo abilitativo.

In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, viene ordinata la immediata disattivazione dello stesso fino alla presentazione, da parte del Gestore del Certificato di Collaudo funzionale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, è disposta la sospensione dello stesso da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n.36 con obbligo ai gestori del ripristino dei luoghi.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia (rif. Capo II – Titolo IV – del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.).

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art.15 della Legge n.36/2001, di competenza della Provincia Regionale di Messina, spetta al Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo e viene stabilita come segue:

1. In caso di installazione, esercizio o modifica dell'impianto in assenza dell'autorizzazione il gestore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14; in tal caso, l'Amministrazione Comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14. In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
4. Il mancato versamento, da parte dei gestori, della somma annuale prevista al comma 7, dell'art. 21 del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

Art. 24 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.
2. La comunicazione è inviata all'ARPA, all'ASP e al Comune di Monforte San Giorgio che ha rilasciato l'atto autorizzativo, per le verifiche di competenza.

Art. 25 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la pubblicazione (tramite l'affissione albo pretorio on-line) dei dati riportati dal P.S.R. e dei risultati della attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 21, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97 e s.m.i..
2. Pubblicare i dati raccolti attraverso la rete di monitoraggio permanente;
3. Promuovere l'attività di concertazione sui temi del presente regolamento tra i diversi soggetti interessati;
4. Il Comune organizza con l'A.R.P.A. e con l'A.S.P., aderisce e collabora ad iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne di informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte

da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze.

Art. 26 - INFORMAZIONE PUBBLICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Informazione pubblica

Ogni anno il Settore Tecnico Manutentivo predisponde e rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti esistenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.

Il Settore Tecnico Manutentivo o l'URP (non appena costituito) raccoglie tutte le segnalazioni di cittadini, comitati o associazioni riguardanti:

- eventuali incongruenze e inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- richieste motivate di monitoraggio di particolari stazioni radio base;
- richieste motivate di delocalizzazione di impianti esistenti.

2. Educazione ambientale

- Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 22 febbraio 2001 n.36
- Il Comune si fa anche promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia, Comuni limitrofi, Associazioni Ambientaliste e di tutela dei diritti dei cittadini, di proprie specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.
- Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'A.S.P. e l'A.R.P.A. competenti per territorio.
- Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle localizzazioni di cui al precedente art. 21.

Art. 27 - PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET

Il Comune provvede alla pubblicazione sul proprio Sito Internet dei dati relativi agli impianti di telefonia mobile, al numero e alla localizzazione degli stessi sul territorio comunale.

Art. 28 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali, emergenze sanitarie e di protezione civile.

Art. 29 - NORME TRANSITORIE E FINALI.

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle Installazioni di impianti per telefonia mobile sarà predisposto, sulla base dei Programmi di sviluppo delle reti presentate dai gestori.

2. Sono fatti salvi ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi tra Comune e Gestori.

3. E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento.

4. E' vietata la locazione di immobili e porzione di immobili da destinare ad impianti di telecomunicazione, non individuati con tale destinazione nel piano.

Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Monforte San Giorgio, 02.Aprile.2013

Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
(Geom. Giuseppe GALEANO)



COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO
PROVINCIA DI MESSINA

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/04/2013 con delibera n.5, dichiarata immediatamente esecutiva.

La delibera di Consiglio Comunale n.5 del 29/04/2013 è stata pubblicata sul sito informatico del Comune dal 05/05/2013 al 20/05/2013.

Il Regolamento è stato ripubblicato sul sito informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/05/2013 al 20/05/2013.

E entrato in vigore il giorno 21/05/2013.

Monforte San Giorgio, Li 23/05/2013



Il Segretario Comunale

Dott. Franco F. Miceli